

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICI ARTISTICI
(emanato con d.r. n. 278 del 2 maggio 2013, modificato con d.r. n. 456 del 5 ottobre 2022)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione della Scuola

1. È istituita presso l'Università degli Studi di Macerata, ai sensi del d.m. 31 gennaio 2006 recante "il riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale", la Scuola di specializzazione in Beni storici artistici (in seguito Scuola).
2. La Scuola si propone come corso di studi successivo alla Laurea magistrale e/o specialistica (biennio) o equiparata ai sensi dell'ordinamento previgente al d.m. n. 509/1999.
3. Ai sensi dell'art. 2 del d.m. 31 gennaio 2006, sono possibili convenzioni con altre Università per la gestione della Scuola stessa. Sede amministrativa della Scuola resta comunque l'Università degli Studi di Macerata.

Art. 2

Obiettivi formativi della Scuola

1. La Scuola, ai sensi del vigente regolamento didattico di Ateneo, si propone di formare specialisti nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico dal Tardo-antico al Contemporaneo.
2. È a tal fine previsto l'approfondimento delle conoscenze di carattere storico e artistico, nonché l'acquisizione di competenze specifiche di carattere giuridico, amministrativo ed economico. Gli specializzati dovranno essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità in ambito pubblico e privato.
3. La Scuola rilascia il diploma di Specialista in beni storici artistici.

TITOLO II – AMMISSIONE ALLA SCUOLA, DIDATTICA E CARRIERA STUDENTI

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Alla Scuola si accede con il titolo di laurea specialistica o magistrale. Nello specifico possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso del titolo di: laurea magistrale o specialistica in Storia dell'arte (classe LM-89; classe 95/S); laurea magistrale o specialistica in Conservazione dei beni culturali (LM-10, LM-11, LM-89; classi 10/S, 12/S, 95/S); laurea magistrale o specialistica in Economia per le arti, la cultura e la comunicazione (classe LM-76; classe 83/S); laurea magistrale o specialistica in Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali (classe LM-10; classe 10/S); laurea magistrale o specialistica in Storia e conservazione dei beni culturali (classi LM-11, LM-89; classi 12/S, 95/S); laurea magistrale in Scienze turistiche (classe LM-49; classe 55/S); laurea magistrale in Scienze storiche (classe LM-84).
2. Tra i possessori del Diploma delle classi delle lauree sopra elencate, sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU negli ambiti caratterizzanti e non meno di 20 in quelli affini della Scuola, anche con eventuali debiti formativi, previa valutazione dei *curricula* personali da parte del Consiglio della Scuola, che stabilirà anche tempi e modalità di recupero degli stessi. Ai fini dell'ammissione, sono da considerare ambiti caratterizzanti i seguenti settori scientifico-disciplinari (80 CFU):
 - L-ART/01 – Storia dell'arte medievale;
 - L-ART/02 – Storia dell'arte moderna;
 - L-ART/03 – Storia dell'arte contemporanea;

L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro;
ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento;
ICAR/19 – Restauro;
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
IUS/10 – Diritto amministrativo.

Ai fini dell'ammissione, sono da considerare ambiti affini i seguenti settori scientifico-disciplinari (20 CFU):

L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro;
ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento;
ICAR/19 – Restauro;
CHIM/12 – Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
SECS-P/07 – Economia aziendale;
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale;
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico;
IUS/14 – Diritto dell'unione europea.

3. Possono accedere alla Scuola anche i laureati in possesso di titoli del precedente ordinamento equiparati alle lauree magistrali (LM) e/o specialistiche (LS), di cui al comma 1, anche con eventuali debiti formativi, previa valutazione dei *curricula* personali da parte del Consiglio della Scuola, che stabilirà anche tempi e modalità di recupero degli stessi.

4. Possono accedere alla Scuola altresì coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università estere, accertato dalle competenti autorità italiane e dichiarato valido dal Consiglio della Scuola ai soli fini dell'iscrizione.

5. Il numero dei candidati da ammettere è definito annualmente dal Consiglio della Scuola.

Art. 4

Modalità di ammissione

1. Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami.
2. La tipologia e i contenuti della prova d'ammissione vengono decisi annualmente dal Consiglio della Scuola.
3. La valutazione dei titoli avviene secondo i criteri predeterminati dal Consiglio della Scuola e tiene in particolare considerazione il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.
4. La Commissione di valutazione per l'esame di ammissione è nominata dal Consiglio della Scuola ed è costituita da non meno di tre dei suoi componenti.

Art. 5

Durata del corso

1. Il corso di studio ha durata di due anni accademici e prevede l'acquisizione di 120 CFU, con un adeguato numero di crediti riservato a tirocini e stage formativi, secondo quanto previsto dal piano di studi.

Art. 6

Ordinamento didattico

1. In conformità a quanto previsto dall'allegato n. 3 al d.m. 31 gennaio 2006, il corso di studio della Scuola prevede l'acquisizione di complessivi 120 CFU, così articolati:

- 70 CFU in attività formative nei seguenti ambiti:

Ambito 1 – *Storia dell'arte* 30 CFU

Ambito 2 – *Museografia e Museologia* 16 CFU

Ambito 3 – *Conservazione, diagnostica e restauro* 12 CFU

Ambito 4 – *Economia, gestione e comunicazione* 6 CFU

Ambito 5 – *Legislazione relativa ai beni culturali* 6 CFU

- 30 CFU in laboratori, stage, tirocini
- 20 CFU in prova finale.

Art. 7

Attività didattico-formative e obblighi di frequenza

1. La didattica potrà essere erogata in presenza e/o a distanza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.
2. Ogni insegnamento può essere articolato anche in moduli, corrispondenti a più programmi monografici, svolti da più docenti.
3. Alcuni segmenti dell'attività didattica potranno essere svolti presso qualificati istituti di ricerca scientifica nazionali e internazionali, strutture pubbliche e private operanti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni storici artistici, previa stipula di appositi accordi e convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti per attività didattiche speciali.
4. È consentita la partecipazione a singoli corsi di insegnamento/laboratori della Scuola, in linea con quanto stabilito dal vigente regolamento didattico di Ateneo.
5. La frequenza a lezioni, laboratori, esercitazioni, conferenze, nonché la partecipazione alle attività pratiche guidate dalla Scuola è obbligatoria. Le assenze non possono superare il 30% del monte ore annuale. Sono ammesse deroghe parziali al monte ore di assenze per gravi e documentati motivi, dietro presentazione di apposita istanza sottoposta alla valutazione del Consiglio della Scuola il quale, in caso di accoglimento, stabilirà le modalità di recupero delle attività didattiche non frequentate. L'obbligo di frequenza potrà essere ulteriormente ridotto ove il Consiglio della Scuola, in base a idonea documentazione, riconosca l'attinenza di attività post lauream svolte, in Italia o all'estero, in laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati successivamente al conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione alla Scuola.
6. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del Consiglio della Scuola, periodi di studio in Italia o all'estero, in base a programmi concordati con istituzioni scientifiche, imprese e altre istituzioni italiane o straniere.
7. Per il passaggio dal primo al secondo anno, lo specializzando deve aver superato almeno 6 esami. Lo specializzando che, al termine del primo anno, non avrà superato i suddetti 6 esami, dovrà iscriversi nuovamente al primo anno in qualità di *"ripetente"*.
8. Al termine del secondo anno lo specializzando che non avrà superato tutti gli esami richiesti per l'ammissione alla prova finale, dovrà iscriversi nuovamente al secondo anno in qualità di *"ripetente"*.
9. Lo specializzando non potrà iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.

Art. 8

Prova finale

1. Per l'ammissione alla prova finale gli specializzandi devono aver conseguito 70 CFU delle attività formative e i 30 CFU delle attività di laboratorio e tirocinio.
2. Il diploma di Specialista in Beni storici artistici viene conferito a seguito di una prova finale consistente nella discussione di un elaborato con carattere di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto delle valutazioni riportate negli esami inerenti alle singole discipline di studio e ad eventuali altre attività della Scuola.
3. La Scuola stabilisce per l'esame finale un numero di appelli pari a due, di norma nei mesi di aprile e novembre.

Art. 9

Contribuzione studentesca

1. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale (COA) è stabilito, su proposta del Consiglio della Scuola, dal regolamento d'Ateneo in materia di contribuzione studentesca.
2. I termini per il pagamento della contribuzione studentesca sono stabiliti dal Consiglio della Scuola.
3. Lo specializzando che preveda di terminare l'attività di stage obbligatorio e di diplomarsi entro la sessione straordinaria del secondo anno accademico non è tenuto a rinnovare l'iscrizione come *ripetente*.
4. Lo specializzando che abbia conseguito tutti i crediti previsti dal piano di studio entro l'ultima sessione dell'anno accademico, ad eccezione di quelli relativi all'attività di stage obbligatorio e/o alla prova finale, potrà rinnovare l'iscrizione pagando in un'unica rata un importo pari al 35% del contributo onnicomprensivo annuale (COA) oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario e all'imposta di bollo.

Art. 10

Trasferimento e sospensione degli studi

1. Lo specializzando iscritto alla Scuola può chiedere il trasferimento presso un altro ateneo, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente. Decorso tale termine, il trasferimento ad altro ateneo comporta il rinnovo dell'iscrizione.
2. La Scuola può altresì iscrivere uno studente proveniente da altro Ateneo, previa valutazione dei crediti conseguiti.
3. Lo specializzando può chiedere la sospensione per la durata di un anno accademico. Durante il periodo di sospensione non è previsto il pagamento delle tasse universitarie e non è consentito lo svolgimento di alcun atto di carriera. La riattivazione della carriera implica il recupero delle attività formative e dei relativi CFU nei successivi cicli di insegnamento, compatibilmente con la programmazione didattica e la posticipazione dell'esame finale di diploma nella prima sessione utile.

TITOLO III – ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 11

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola: il Consiglio, il Direttore e il Comitato di indirizzo.

Art. 12

Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola è costituito dai docenti di ruolo (professori e ricercatori universitari) ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola e da una rappresentanza di tre specializzandi se eletti.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore della Scuola.
3. Al Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola.
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno.
5. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli del presente regolamento, esercita le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Direttore della Scuola;
 - b) nomina una propria rappresentanza nel Comitato di indirizzo;
 - c) programma, coordina e gestisce l'offerta Formativa;
 - d) programma e rendiconta il piano economico-finanziario.

Art. 13

Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola, a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive, tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell'Università degli Studi di Macerata.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.
3. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca e presiede il Consiglio e il Comitato di indirizzo, predispone i relativi ordini del giorno e provvede ad attuare le loro deliberazioni.
4. Il Direttore designa fra i membri del Consiglio stesso, un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e propri delegati per questioni di specifico interesse.
5. Il Direttore nomina le commissioni di diploma.
6. Il Direttore può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio della Scuola.

Art. 14

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo della Scuola è composto da:
 - a) il Direttore della Scuola, che lo presiede;
 - b) il Vicedirettore;
 - c) una rappresentanza dei componenti il Consiglio della Scuola che resta in carica per tre anni accademici.
2. Il Comitato di indirizzo formula proposte ed esprime pareri al Consiglio della Scuola in merito alla programmazione dell'attività didattica, allo svolgimento di stage e tirocini, all'organizzazione di laboratori e iniziative didattiche integrative e trasferimenti.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia ai regolamenti di Ateneo, allo Statuto e alla normativa vigente in materia.